



**LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999 n. 13**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 05/05/1999 n. 08**

**Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.**

**Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

**promulga**

**la seguente legge regionale:**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**(Oggetto della legge)**

- 1. In attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59) la presente legge individua le funzioni riservate alla Regione e quelle trasferite agli Enti locali in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.**
- 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo del complesso delle attività economico-sociali esercitabili, della pianificazione integrata e del controllo della qualità degli interventi.**

**Articolo 2**

**(Ruolo della Regione)**

- 1. Alla Regione competono le funzioni di programmazione generale dello sviluppo economico, portuale e turistico e di pianificazione territoriale degli assetti costieri secondo i principi dello sviluppo sostenibile e del controllo della qualità degli interventi.**
- 2. La Regione esercita tale funzione attraverso il piano territoriale di coordinamento della costa e gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale secondo il metodo della concertazione con gli Enti locali e le Amministrazioni dello Stato interessate e, ferme restando, le funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente.**
- 3. Per l'attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli Enti locali, delle autorità portuali, nonché di soggetti privati, la Regione può avvalersi degli strumenti di programmazione negoziata.**

**4. La Regione promuove, di concerto con le Province, sulla base delle indicazioni contenute nel piano territoriale regionale, negli atti di pianificazione e programmazione regionale e, in particolare, nel piano territoriale di coordinamento della costa, il coordinamento e lo sviluppo della progettazione e della realizzazione delle opere per la difesa della costa, per il ripascimento degli arenili e per l'ampliamento e la stabilizzazione delle spiagge.**

**5. La Regione esercita attività di coordinamento delle funzioni svolte dagli Enti locali attraverso indirizzi e direttive nelle materie della presente legge.**

## **TITOLO II**

### **FUNZIONI IN MATERIA**

#### **DI PROTEZIONE E OSSERVAZIONE**

#### **DELLA COSTA E RIPASCIMENTO**

#### **DEGLI ARENILI**

#### **Articolo 3**

#### **(Competenze della Regione)**

**1. Nella materia oggetto del presente Titolo sono di competenza della Regione:**

**a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, lettera aa) del d.lgs. 112/1998 dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;**

**b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;**

**c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le Province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;**

**d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi.**

**e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;**

**f) la determinazione delle spese relative all'istruttoria e ai controlli per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione in materia ambientale;**

**g) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.**

**2. I criteri, i requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.**

**3. In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani di bacino i criteri, i requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano direttamente alla progettazione e alla realizzazione delle opere ivi previste.**

## **Articolo 4**

### **(Competenze delle Province)**

#### **1. Sono di competenza delle Province:**

- a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996;**
- b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;**
- c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i Comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche.**

## **Articolo 5**

### **(Competenze dei Comuni)**

#### **1. Sono di competenza dei Comuni:**

- a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;**
- b) l'attuazione diretta degli interventi di cui alla lettera a), salvo eventuale rivalsa nei confronti del concessionario inadempiente;**
- c) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;**
- d) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;**
- e) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;**
- f) l'individuazione e la delimitazione delle acque destinate all'allevamento e alla raccolta dei molluschi nonchè il monitoraggio della qualità delle stesse.**

## **Articolo 6**

### **(Approvazione dei progetti)**

- 1. I progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) sono elaborati, tenuto conto delle attività economiche ivi esercitabili, nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero e nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.**
- 2. L'approvazione dei progetti è effettuata attraverso conferenza di servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati alle opere, il Genio Civile opere marittime e ogni altra Amministrazione interessata.**
- 3. Le procedure di V.I.A., ove non esperite preventivamente, sono espletate nell'ambito della conferenza o dell'accordo di cui al comma 1 in applicazione della vigente legislazione in materia.**

## **Articolo 7**

### **(Norma transitoria)**

- 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i criteri ed i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).**
- 2. La Giunta regionale determina le spese relative alle istruttorie ed ai controlli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.**

### **TITOLO III**

#### **PORTI E DEMANIO MARITTIMO**

##### **Articolo 8**

###### **(Competenze della Regione)**

- 1. Nelle materie oggetto del presente Titolo spettano alla Regione le funzioni relative:**
  - a) alla programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale;**
  - b) all'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;**
  - c) alla classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;**
  - d) all'estimo navale.**

##### **Articolo 9**

###### **(Competenze delle Province)**

- 1. Sono trasferite alle Province le funzioni relative:**
  - a) al rifornimento idrico delle isole;**
  - b) alla disciplina della navigazione interna recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;**
  - c) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna e alla relativa vigilanza.**

##### **Articolo 10**

###### **(Competenze dei Comuni)**

- 1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative:**
  - a) alla progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;**
  - b) al rilascio e rinnovo, sulla base di propri regolamenti, di concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale;**
  - c) al rilascio e rinnovo, sulla base delle indicazioni del piano di utilizzazione delle aree e dei piani di spiaggia, di concessioni relative a beni del demanio marittimo e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;**

- d) al rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;
- e) alla vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari.

## **Articolo 11**

### **(Piano di utilizzazione delle aree)**

- 1. Il piano di utilizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, lett.b), costituisce specificazione attuativa del piano territoriale di coordinamento della costa rivolta a disciplinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 59 del D.P.R. 616/1977 e successive modificazioni ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) e successive modificazioni.**
- 2. La Giunta regionale predispone il piano di utilizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento della costa, sentita la competente autorità marittima e dopo aver acquisito il parere delle Province, dei Comuni interessati e delle Associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi.**
- 3. Il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo approvato dal Consiglio regionale si attua attraverso i piani di spiaggia comunali che costituiscono strumenti di natura programmatica ai fini della razionale organizzazione e gestione delle relative concessioni, da redigere a cura dei singoli Comuni costieri in coerenza con il piano di utilizzazione e con gli atti di pianificazione di livello locale.**

## **Articolo 12**

### **(Norme transitorie per concessione di beni del demanio marittimo)**

- 1. Il piano di utilizzazione di cui all'articolo 11 è adottato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano territoriale della costa.**
- 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, i Comuni formano o adeguano i piani di spiaggia comunali conformandosi alle indicazioni del piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo.**
- 3. In attesa dell'approvazione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime e dei piani di spiaggia comunali, la concessione di beni demaniali e di zone del mare territoriale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), è rilasciata dalla Regione e la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari è esercitata secondo le modalità in atto all'entrata in vigore della presente legge.**
- 4. In ogni caso le funzioni di cui al comma 3 non sono conferibili prima dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997.**
- 5. Fino all'approvazione dei regolamenti comunali per il rilascio delle concessioni demaniali in ambito portuale si applica il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (regolamento recante la disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto).**
- 6. In attesa dell'approvazione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime destinate ad uso turistico-ricreativo, le aree sono classificate nella categoria B di cui alla legge 494/1993 e al decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342.**

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 13

**(Riordino e semplificazione della normativa di settore)**

- 1. La Regione provvede, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, al riordino delle normative di cui alla presente legge.**
- 2. Il riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative e l'accelerazione dei tempi di erogazione dei servizi.**
- 3. La Regione tutela i diritti degli utenti e favorisce l'accesso alle informazioni ed ai servizi, garantendo la trasparenza amministrativa e la partecipazione dei soggetti interessati coerentemente con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed alla legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).**

#### Articolo 14

**(Esercizio delle funzioni regionali)**

- 1. Per le funzioni trasferite dal d.lgs. 112/1998 nelle materie oggetto della presente legge, la Regione, ove necessario per l'esercizio effettivo delle stesse, provvede con apposita legge di disciplina sostanziale.**
- 2. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma restando la potestà della Regione a provvedere con legge di organizzazione e di spesa.**
- 3. Ferme restando le funzioni già svolte, la decorrenza dell'esercizio delle nuove funzioni regionali, conferite ai sensi del d.lgs. 112/1998 e individuate dalla presente legge, è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali.**
- 4. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite, ivi comprese quelle trasferite o delegate dalla Regione agli Enti locali, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997. I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.**
- 5. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, sono allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli quando si formalizzano i relativi trasferimenti.**

#### Articolo 15

**(Potere sostitutivo)**

- 1. In caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regionali, il potere sostitutivo viene esercitato secondo le vigenti disposizioni di legge.**

#### Articolo 16

**(Risorse finanziarie, strumentali ed umane)**

**1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli Enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite.**

**2. I criteri di riparto tra gli Enti locali delle risorse finanziarie e strumentali sono stabiliti dal Consiglio regionale, con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997.**

**3. Nei sessanta giorni successivi all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997, la Regione provvede all'assegnazione agli enti destinatari delle funzioni del personale trasferito dallo Stato che transita direttamente nel ruolo di tali enti.**

#### **Articolo 17**

**(Decorrenza competenze)**

**1. Ferme restando le funzioni già svolte, la decorrenza dell'esercizio da parte degli Enti locali delle nuove funzioni conferite dalla presente legge, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi delle risorse di cui all'articolo 16.**

#### **Articolo 18**

**(Esercizio delle deleghe o subdeleghe)**

**1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati.**

**2. Gli Enti destinatari delle deleghe o subdeleghe della presente legge sono tenuti a:**

**a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate o subdelegate;**

**b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate o subdelegate.**

**3. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega o subdelega.**

#### **Articolo 19**

**(Abrogazione di norme)**

**1. La legge regionale 7 agosto 1997 n. 29 (sospensione dell'articolo 16, comma 5 della legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 (organizzazione turistica regionale)) è abrogata.**

**2. All'articolo 16, comma 5 della legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 (organizzazione turistica regionale) è soppressa la parola "marittimo".**

**La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.**

**Data a Genova, addì 28 aprile 1999**

\_\_\_Anno:1999

\_\_\_Num:0013

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:08

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1999